

## Documento di consultazione sugli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia in materia di fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* per le imprese.



### *Qual è l'oggetto della consultazione?*

La consultazione pubblica riguarda gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia per i fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* per le imprese. Essi indicano le aspettative della Banca d'Italia sulle modalità con cui questi soggetti dovrebbero uniformarsi alle previsioni in materia di governo societario, controlli interni, valutazione dell'idoneità degli esponenti e *due diligence* sui titolari dei progetti contenute nel Regolamento (UE) 2020/1503 e nei relativi regolamenti delegati (attuato a livello nazionale con il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30, di modifica del TUF).



### *Quali sono le ragioni della presente consultazione?*

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sul testo degli Orientamenti. Questi si rendono opportuni per assicurare l'uniforme e corretta applicazione delle nuove regole europee secondo i canoni della sana e prudente gestione e in linea con il principio di proporzionalità. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



### *A chi si rivolge questa consultazione?*

La consultazione si rivolge ai fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*, nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



### *Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?*

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d'Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



### *Cosa accade dopo la consultazione pubblica?*

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale degli Orientamenti, che verrà pubblicato sul sito *web* dell'Istituto. La Banca d'Italia provvederà altresì a pubblicare un “resoconto della consultazione”. Per *maggiori info*, clicca [qui](#).

### Obiettivi della presente consultazione

Il Regolamento (UE) 2020/1503 (di seguito Regolamento CF) e i relativi regolamenti delegati in materia di fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese introducono a livello europeo una disciplina armonizzata per i soggetti che intendono prestare questi servizi. Il nuovo quadro normativo introduce una nuova categoria di intermediari vigilati, i **fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding***, soggetti ad autorizzazione per lo svolgimento dell'attività. La disciplina europea prevede, inoltre, un obbligo di autorizzazione per gli altri intermediari (banche, imprese di investimento, istituti di pagamento e di moneta elettronica, intermediari finanziari *ex art. 106 del TUB*) che intendono gestire direttamente una piattaforma di *crowdfunding*, congiuntamente allo svolgimento delle attività tipiche.

A livello nazionale il Regolamento (UE) 2020/1503 è stato attuato con il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30 di modifica del TUF.

A differenza di quanto previsto per gli intermediari vigilati, per i quali le previsioni sulla prestazione dei servizi di *crowdfunding* si aggiungono alle specifiche discipline di settore alle quali essi restano soggetti <sup>(1)</sup>, per i fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* la disciplina di vigilanza è compendiata nel Regolamento (UE) 2020/1503 e nei suoi regolamenti delegati; solo per alcuni aspetti specifici, ove ammesso dalle stesse norme europee, la disciplina direttamente applicabile è integrata da disposizioni nazionali (il cui potere di emanazione nel contesto italiano è in capo alla Banca d'Italia e alla Consob).

Con specifico riferimento alla disciplina su governo societario e controllo interni, valutazione dell'idoneità degli esponenti (cioè delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore dei servizi di *crowdfunding*) e *due diligence* sui titolari dei progetti (ossia i soggetti che reperiscono fondi tramite una piattaforma di *crowdfunding*), la disciplina europea prevede per lo più principi di carattere generale. Pertanto, per favorire l'uniforme e corretta applicazione delle nuove regole secondo i canoni della sana e prudente gestione da parte dei fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*, sono stati elaborati gli Orientamenti di vigilanza, che forniscono indicazioni sulle modalità con cui la Banca d'Italia si attende che questi ultimi si uniformino al citato quadro normativo, secondo criteri di proporzionalità, ossia tenuto conto della loro dimensione e complessità operativa.

L'adeguamento alle indicazioni contenute negli Orientamenti non è obbligatorio. In caso di adozione di misure diverse da quelle indicate negli Orientamenti, è previsto che i fornitori specializzati ne diano comunicazione alla Banca d'Italia al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione e successivamente nell'ambito dell'informativa resa su base periodica all'autorità di vigilanza attraverso l'invio della relazione sulla struttura organizzativa (cfr. *infra*).

Il testo degli Orientamenti è accompagnato da un riquadro che illustra le principali scelte compiute. Il presente documento di consultazione è pubblicato sul sito internet dell'Istituto

Per completezza si fa presente sin d'ora che per gli aspetti di competenza della Banca d'Italia, gli obblighi di informativa periodica all'autorità di vigilanza (che includono anche i contenuti e le tempistiche per l'invio della relazione sulla struttura organizzativa, nonché le segnalazioni di vigilanza) saranno oggetto di separati provvedimenti.

### A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare per: i) i fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*, ossia i fornitori di servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'art. 2(1)(e) del Regolamento (UE) 2020/1503 diversi dalle banche, le SIM, gli IP, gli IMEL e gli intermediari *ex art. 106 del TUB*);

---

<sup>(1)</sup> Ove del caso, il Regolamento (UE) 2020/1503 contiene specifiche previsioni di raccordo (cfr., art. 11(3)(4) in materia di requisiti prudenziali).

ii) i soggetti che intendono richiedere l'autorizzazione come fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*; iii) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sugli Orientamenti sottoposti a consultazione pubblica.

### Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento.

Gli indirizzi della Banca d'Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it) qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC); oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I e Divisione Regolamentazione II, via delle Quattro Fontane, 121/123, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata agli indirizzi e-mail [servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it](mailto:servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it) e [servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it](mailto:servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it)

Per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

Le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli Orientamenti.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento, Banca d'Italia - Servizio Organizzazione -via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail [org.privacy@bancaditalia.it](mailto:org.privacy@bancaditalia.it).

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail: [responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it](mailto:responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

### Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di

elaborare il testo finale degli Orientamenti. Il testo finale degli Orientamenti verrà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia.

Con l'emanazione degli Orientamenti oppure entro sessanta giorni dalla stessa, la Banca d'Italia darà conto, con apposito documento, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del testo finale ("resoconto della consultazione"). Non sussiste un obbligo per la Banca d'Italia di fornire riscontro puntuale su ogni singolo commento e il resoconto della consultazione potrà essere redatto anche in forma sintetica.

**ORIENTAMENTI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA  
IN MATERIA DI FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI  
*CROWDFUNDING* PER LE IMPRESE**



## *Premessa al documento di consultazione*

### **Principali contenuti degli Orientamenti di vigilanza**

Gli Orientamenti riguardano il sistema di governo e controllo, la valutazione dell' idoneità degli esponenti e la *due diligence* sui titolari dei progetti. Essi si rivolgono ai fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*, ossia i fornitori di servizi di *crowdfunding* ai sensi dell' art. 2(1)(e) del Regolamento (UE) 2020/1503 diversi da banche, SIM, IP, IMEL e intermediari finanziari *ex art.* 106 del TUB. Di seguito si illustrano i principali contenuti degli Orientamenti.

#### **A. Sistema di governo societario e controlli interni**

I presidi individuati sono declinati secondo un principio di proporzionalità e differenziati in relazione alla dimensione e complessità operativa, ivi inclusa la tipologia di servizio offerto.

**Governo societario.** Il Regolamento CF non contiene previsioni di dettaglio su struttura e composizione degli organi aziendali. Per assicurare adeguati presidi, in linea con l' approccio previsto nella disciplina di vigilanza applicabile agli altri intermediari soggetti alla supervisione della Banca d' Italia e tenuti ad operare secondo canoni di sana e prudente gestione, gli Orientamenti richiederebbero, tra l' altro: (i) che la composizione, sia qualitativa sia quantitativa, degli organi aziendali dei fornitori di servizi di *crowdfunding* sia adeguata alle dimensioni e complessità degli stessi; (ii) di valutare l' opportunità di istituire un organo di controllo collegiale o monocratico, indicando specificamente i compiti attribuiti a tale organo; (iii) di assicurare una chiara ripartizione di competenze, tra gli organi aziendali e al loro interno, e documentare adeguatamente il loro operato nei verbali per consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte.

**Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno.** Il Regolamento CF richiede che i fornitori si dotino di un adeguato sistema di gestione dei rischi e di controllo interno, senza tuttavia fornire specifiche indicazioni in merito all' articolazione degli assetti organizzativi o delle funzioni di controllo aziendale. Gli Orientamenti chiariscono dunque l' articolazione minimale che la Banca d' Italia ritiene adeguata ad assicurare la sana e prudente gestione di questi operatori e l' osservanza delle disposizioni loro applicabili. In particolare gli Orientamenti consentirebbero solo ai fornitori specializzati che svolgono esclusivamente attività di *investment-based crowdfunding* e che abbiano ridotte dimensioni e complessità operativa di non costituire specifiche funzioni aziendali di controllo; in questo caso specifici compiti di controllo verrebbero attribuiti a un componente dell' organo di amministrazione in possesso di professionalità e competenze adeguate. Negli Orientamenti verrebbe chiarito che tale attribuzione non sarebbe compatibile in caso di costituzione di organo amministrativo monocratico. In tutti gli altri casi, verrebbe richiesta almeno l' istituzione di funzioni di controllo di secondo livello, anche accentrate in un' unica funzione. L' istituzione di controlli di terzo livello sarebbe eventuale e verrebbe valutata in base al principio di proporzionalità.

**Esternalizzazione.** Gli Orientamenti richiederebbero, tra l' altro, che il fornitore specializzato mantenga in ogni momento un' operatività sostanziale, evitando di diventare una struttura vuota (c.d. "*empty shell*") e che effettui un' adeguata valutazione del soggetto terzo in caso di esternalizzazione di funzioni operative importanti. Verrebbe inoltre chiarito che, in caso di esternalizzazione, il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe individuare all' interno della propria organizzazione aziendale un responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate provvisto delle competenze necessarie.

## B. Valutazione dell' idoneità degli esponenti

**Idoneità degli esponenti.** In assenza di indicazioni puntuali nella normativa europea sui criteri relativi alla competenza e alla disponibilità di tempo <sup>(1)</sup> – gli Orientamenti chiariscono che: (i) per la valutazione della competenza degli esponenti il fornitore dovrebbe prendere in considerazione sia la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, sia l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso; (ii) per la valutazione sul *time commitment*, il fornitore dovrebbe comunicare all'esponente il tempo stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico. Per entrambi i criteri, in caso siano riscontrate limitate carenze, verrebbe prevista la possibilità per il fornitore di adottare misure correttive.

Quanto alla procedura di valutazione degli esponenti, gli Orientamenti richiamano nella sostanza quella prevista per gli intermediari vigilati.

## C. Due diligence sui titolari dei progetti

**Due diligence sui titolari dei progetti.** Gli Orientamenti specificano che i fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero valutare la possibilità di effettuare la verifica sull'onorabilità dei titolari di progetti sulla base degli stessi elementi adottati per la valutazione degli esponenti dei fornitori stessi o, diversamente, definire con anticipo i criteri che intende utilizzare per la verifica.

---

<sup>(1)</sup> Per quanto riguarda il requisito di onorabilità previsto dal regolamento CF, si è agito a livello di normativa primaria nazionale, infatti il d.lgs. 30/2023 prevede si applichi, per quanto compatibile, il DM sui requisiti degli esponenti.



# ORIENTAMENTI DI VIGILANZA IN MATERIA DI FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE

## 1. PREMESSA

Il Regolamento (UE) 2020/1503 (di seguito Regolamento CF)<sup>(2)</sup>, applicabile a partire dal 10 novembre 2021, definisce regole uniformi a livello europeo per la prestazione di servizi di *crowdfunding* per le imprese. Esso è integrato da misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (*regulatory technical standard* – RTS e *implementing technical standard* – ITS) adottate dalla Commissione europea su proposta dell’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority* – EBA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European Securities and Markets Authority* – ESMA)<sup>(3)</sup>, che disciplinano in modo puntuale alcuni aspetti di rilievo centrale per l’operatività dei fornitori di servizi di *crowdfunding*. Il Regolamento CF e le norme tecniche sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali, senza necessità di recepimento.

A livello nazionale, il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30 di modifica del TUF, in attuazione del Regolamento CF ha, tra l’altro, individuato la Banca d’Italia e la Consob quali autorità competenti per l’esercizio dei poteri autorizzativi, regolamentari, di supervisione e sanzionatori sui fornitori di servizi di *crowdfunding*.

In base alle nuove regole, i servizi di *crowdfunding*, basati sia sul prestito (*lending-based*)<sup>(4)</sup> sia sull’investimento (*investment-based*)<sup>(5)</sup>, possono essere prestati da intermediari vigilati (banche, intermediari *ex art.* 106 del TUB, IP, IMEL e SIM) oppure da soggetti specializzati, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti.

A differenza di quanto previsto per gli intermediari vigilati, per i quali le previsioni sulla prestazione dei servizi di *crowdfunding* si aggiungono alle specifiche discipline di settore, alle quali essi restano soggetti<sup>(6)</sup>, per i fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* la disciplina di vigilanza è compendata nel Regolamento CF e negli RTS e ITS attuativi sopra richiamanti; solo per alcuni aspetti specifici la disciplina direttamente applicabile è integrata da disposizioni attuative emanate – nei limiti consentiti dalle stesse norme europee – dalla Banca d’Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze. Per agevolare l’omogenea e corretta applicazione dei principi e delle norme previste dal Regolamento CF e degli RTS e ITS attuativi da parte dei fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* e modularne la declinazione alla luce del carattere specializzato della loro operatività, che al contempo può

---

<sup>(2)</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32020R1503>

<sup>(3)</sup> Gli RTS e gli ITS sono disponibili sul sito della Commissione ai seguenti link digitando nella stringa di ricerca il termine “*crowdfunding*”:

<https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs?lang=en>;

<https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/implementingActs?lang=en>.

<sup>(4)</sup> Per “*lending-based*” *crowdfunding* si intende “*l’intermediazione nella concessione di prestiti*” di cui all’art. 2(1)(a)(i) del Regolamento CF.

<sup>(5)</sup> Per “*investment-based*” *crowdfunding* si intende il “*collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all’allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding*”, di cui all’art. 2(1)(a)(ii) del Regolamento CF.

<sup>(6)</sup> Ove del caso, il Regolamento CF contiene specifiche previsioni di raccordo (cfr., art. 11(3)(4) in materia di requisiti prudenziali).

articolarsi in tipologie di servizi differenti, nei paragrafi successivi sono definiti specifici orientamenti di vigilanza in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e *due diligence* sui titolari dei progetti.

## 2. ORIENTAMENTI DI VIGILANZA

I presenti Orientamenti, che si indirizzano ai soli fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* <sup>(7)</sup>, riguardano in particolare il sistema di amministrazione e di controllo (*i.e.* requisiti generali di organizzazione, sistema di gestione dei rischi, esternalizzazione di funzioni), l'idoneità degli esponenti e gli obblighi di *due diligence* sui titolari dei progetti. Essi rappresentano le modalità con le quali la Banca d'Italia, per gli ambiti di propria competenza, si attende che siano osservate le disposizioni europee e nazionali applicabili ai suddetti soggetti.

Gli Orientamenti di vigilanza non sono obbligatori. Questi ultimi comunicano in fase di autorizzazione e, successivamente, nell'ambito dell'informativa resa su base periodica tramite la relazione sulla struttura organizzativa, l'intenzione di adottare misure diverse da quelle qui indicate per rispettare la disciplina loro applicabile. Se le misure adottate non risultano efficaci ed adeguate per assicurare il rispetto della disciplina applicabile, la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, può adottare i provvedimenti di vigilanza previsti dalla legge.

### 2.1 Sistema di amministrazione e controllo

#### *Requisiti generali di organizzazione*

In linea con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento CF, il fornitore di servizi di *crowdfunding* adotta dispositivi di *governance* e un assetto organizzativo che garantiscano una gestione efficace e prudente. Tali dispositivi dovrebbero essere adeguati alla dimensione e complessità operativa del fornitore di servizi di *crowdfunding*, inclusa la tipologia delle attività svolte (es., *investment-based crowdfunding*; *lending-based crowdfunding*; gestione individuale di portafogli di prestiti).

A tal fine, il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe definire e applicare:

1. dispositivi di governo societario solidi, che comprendono processi decisionali e una struttura organizzativa che specificino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni, ossia l'insieme delle responsabilità e dei compiti assegnati per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale;
2. un sistema di gestione dei rischi e di controllo interno ("SGRC") per la gestione e il controllo di tutti i rischi aziendali;
3. efficaci flussi interni di comunicazione delle informazioni, anche al fine di assicurare agli organi aziendali <sup>(8)</sup> la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
4. politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità attribuite e conosca le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie funzioni;

---

<sup>(7)</sup> Per gli altri intermediari che possono prestare servizi di *crowdfunding* (banche, intermediari *ex art.* 106 del TUB, IP, IMEL e SIM) restano ferme le disposizioni presenti nelle rispettive discipline di settore.

<sup>(8)</sup> Per organi aziendali si intendono l'organo di amministrazione e, ove presente, l'organo di controllo, di cui al Regolamento CF e ai relativi Regolamenti delegati di attuazione. Per organo di amministrazione si intende l'organo di gestione di cui all'art. 4 del Regolamento (UE) 2020/1503.

5. politiche e procedure amministrative e contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e le norme applicabili.

Il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe controllare e valutare con regolarità l'applicazione, l'adeguatezza e l'efficacia di tali requisiti organizzativi e adottare misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

#### *Ruolo degli organi aziendali*

Gli organi aziendali assumono un ruolo fondamentale per la definizione di un sistema di governo e di un SGRC adeguati ed efficaci. A questo fine, la forma giuridica e i sistemi di governo societario dovrebbero essere adeguati alla dimensione e alla complessità operativa, inclusa la tipologia delle attività svolte dal fornitore di servizi di *crowdfunding* <sup>(9)</sup>. La composizione degli organi aziendali, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, dovrebbe garantire l'efficace assolvimento dei loro compiti.

La ripartizione di competenze tra gli organi aziendali e, in caso di organi collegiali, all'interno di ciascuno di essi dovrebbe essere definita in modo chiaro, evitando sovrapposizioni di competenze che possano incidere sulla funzionalità aziendale e concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica.

L'operato degli organi aziendali dovrebbe essere adeguatamente documentato nei verbali per consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte, illustrando in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni e le loro motivazioni. Il fornitore di servizi di *crowdfunding*, tenuto conto della sua dimensione e complessità operativa, inclusa la tipologia delle attività svolte, valuta l'opportunità di istituire un organo di controllo collegiale o monocratico, il quale, in aggiunta alle attribuzioni previste dal codice civile e dalle disposizioni statutarie, dovrebbe:

- vigilare, nel rispetto delle attribuzioni dell'organo di amministrazione e collaborando con esso, sulla funzionalità del SGRC e accertare l'efficacia delle funzioni coinvolte e l'adeguato coordinamento tra le stesse;
- valutare il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
- promuovere interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

#### *Requisiti degli esponenti aziendali*

In linea con quanto previsto dal Regolamento CF, le persone fisiche responsabili della gestione del fornitore dei servizi di *crowdfunding* (di seguito "esponenti") <sup>(10)</sup>, oltre a soddisfare i requisiti di onorabilità, possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed

---

<sup>(9)</sup> Con riferimento ai compiti dell'organo di amministrazione del fornitore di servizi di *crowdfunding*, resta fermo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento CF.

<sup>(10)</sup> Secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2022/2112 di attuazione del Regolamento CF, il possesso dei requisiti in capo ai responsabili della gestione del fornitore dei servizi di *crowdfunding* deve essere soddisfatto da ciascuna persona fisica che è membro dell'organo di amministrazione o di controllo del fornitore e da ciascuna persona fisica che dirige di fatto l'attività. Tenuto conto di questa previsione e dell'esigenza di assicurarne una coerente applicazione in base alla normativa societaria e finanziaria applicabile a livello nazionale, ai fini dei presenti Orientamenti rientrano nella nozione di esponenti coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

esperienze per assicurare l'efficace e corretta amministrazione, direzione e controllo del fornitore di servizi di *crowdfunding*. A tal fine, l'organo competente per la valutazione dell'idoneità ai sensi dell'art. 13, comma 5, del TUF, come richiamato dall'art. 4-*sexies*.1, comma 6, lettera f), dello stesso Testo Unico <sup>(11)</sup>, dovrebbe prendere in considerazione la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso. A questi fini potrebbe rilevare l'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali svolta ai sensi del previgente art. 50-*quinquies* del TUF. L'organo competente dovrebbe valutare se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica dell'esponente siano idonee rispetto: 1) ai compiti inerenti al ruolo ricoperto (es. lo svolgimento di incarichi esecutivi) e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche; 2) alle caratteristiche del fornitore e del gruppo a cui esso eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità operativa (inclusa la tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi), mercati di riferimento (es. *real estate*, *energy*, *start up* e *SME*, *High Tech*, ecc.) e Paesi in cui opera. In caso di specifiche e limitate carenze dell'esponente, l'organo competente può valutare se adottare misure necessarie a colmarle <sup>(12)</sup>.

In linea con quanto previsto dal Regolamento CF, gli esponenti dedicano tempo sufficiente allo svolgimento dei loro incarichi. A tal fine, l'organo competente dovrebbe prendere in considerazione, all'atto della nomina dell'esponente e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, le informazioni fornite dall'esponente ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2022/2112 in relazione al tempo da dedicare all'esercizio delle sue funzioni. A tale scopo, l'esponente dovrebbe essere messo a conoscenza del tempo che il fornitore ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico <sup>(13)</sup>.

L'organo competente, qualora riscontri che la disponibilità di tempo non è sufficiente, valuta se chiedere all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero se adottare misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici <sup>(14)</sup>.

#### *Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno*

In linea con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento CF, il fornitore di servizi di *crowdfunding* adotta un SGRC che garantisca una gestione efficace e prudente. A tal fine, il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe dotarsi di un SGRC proporzionato alla propria dimensione e complessità operativa, inclusa la tipologia di attività svolte.

Il SGRC è inteso come l'insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure finalizzate ad assicurare: i) un'efficace gestione e controllo dei rischi a cui la società è esposta; ii) la verifica della conformità dell'attività svolta con le norme di legge, regolamentari e statutarie ad essa applicabili e con le procedure interne che la società ha

---

<sup>(11)</sup> Per organo competente si intende l'organo di appartenenza e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, l'organo che li ha nominati. Per i soggetti che sono componenti di un organo monocratico, il possesso dei requisiti è attestato da un'autodichiarazione del soggetto interessato, che confermi in modo dettagliato la presenza dei requisiti.

<sup>(12)</sup> Può costituire una misura correttiva, ad esempio, la richiesta all'esponente di svolgere corsi di formazione o la modifica dei compiti o del ruolo attribuiti all'esponente, ivi incluse le eventuali deleghe. La possibilità di colmare specifiche e limitate carenze non riguarda il requisito di onorabilità.

<sup>(13)</sup> Se del caso, le stime formulate dal fornitore e le valutazioni sulla disponibilità di tempo dovrebbero tenere conto anche della circostanza che l'incarico è ricoperto all'interno di un organo monocratico.

<sup>(14)</sup> Si ritiene che, ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente da parte dell'organo competente, la valutazione relativa alla disponibilità di tempo dovrebbe concorrere alla valutazione complessiva dell'idoneità dell'esponente senza assumere rilievo autonomo.

definito per osservarle.

Il fornitore di servizi di *crowdfunding* definisce un processo di gestione dei rischi attraverso l'individuazione di un insieme di regole, procedure, risorse (umane <sup>(15)</sup>, tecnologiche e organizzative) e attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare, nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi che il fornitore assume o può assumere nelle diverse attività svolte, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno. Per il fornitore di servizi di *crowdfunding*, assumono particolare rilievo i rischi operativi, inclusi i rischi ICT e di sicurezza, e quelli di natura legale e reputazionale.

Il fornitore che svolge esclusivamente il servizio di "*investment-based*" *crowdfunding* valuta, nel caso di dimensione e complessità operativa ridotte, di identificare almeno un/una esponente con specifiche deleghe in materia di controlli all'interno dell'organo di amministrazione, sempre che sia costantemente assicurata l'efficacia del SGRC anche mediante una composizione quali-quantitativa dell'organo stesso adeguata all'assunzione di questi compiti <sup>(16)</sup>. Tale componente possiede professionalità e competenze adeguate per l'esercizio dei compiti attribuiti e non è destinatario/a di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia <sup>(17)</sup>.

Negli altri casi, per il fornitore di servizi di *crowdfunding* si ritiene adeguato un assetto del SGRC che preveda almeno l'istituzione di funzioni di controllo articolate come di seguito, nel rispetto del criterio di proporzionalità (dimensione e complessità operativa) e dell'efficacia dei controlli; a tal fine il fornitore di servizi di *crowdfunding*:

- dovrebbe istituire funzioni di controllo di conformità alle norme e di gestione dei rischi (cd. controlli di secondo livello), che potrebbero essere accentrate in un'unica funzione;
- valuta se identificare all'interno dell'organizzazione aziendale una funzione di revisione interna (*internal audit*) che effettui una valutazione periodica della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del SGRC, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. In tal caso, il fornitore di servizi di *crowdfunding* valuta se accentrare in un'unica funzione di controllo le funzioni di controllo dei rischi, di conformità alle norme e *internal audit*.

Il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe adottare idonee cautele per assicurare che i controlli dei rischi e di conformità nonché, se previsti, quelli di revisione interna, siano svolti in modo indipendente e imparziale. Per assicurare l'imparzialità e l'indipendenza delle verifiche dovrebbe essere adottato un assetto organizzativo adeguato che preveda, ad esempio, che i responsabili dell'attività di controllo dispongano delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e non abbiano responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo, né siano gerarchicamente subordinati ai responsabili di tali aree.

Nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 9 del Regolamento CF, il fornitore di servizi di *crowdfunding* potrebbe esternalizzare a soggetti terzi le funzioni di controllo, a condizione che i controlli interni continuino a essere efficaci (cfr. par. esternalizzazione).

---

<sup>(15)</sup> Le risorse umane sono provviste delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità a esse attribuite.

<sup>(16)</sup> In questo caso, è possibile non prevedere l'istituzione di specifiche funzioni aziendali di controllo.

<sup>(17)</sup> Un organo di amministrazione monocratico non sarebbe pertanto compatibile con l'attribuzione a un/una esponente dell'organo di amministrazione di specifiche deleghe in materia di controlli.

### *Esternalizzazione*

In linea con quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento CF che, tra l'altro, prevede la piena responsabilità del rispetto della normativa per le attività esternalizzate in capo al fornitore di servizi di *crowdfunding*, quest'ultimo dovrebbe mantenere in ogni momento un'ideale struttura e operatività sostanziale, evitando di diventare un'entità vuota (c.d. "*empty shell*"). In caso di esternalizzazione, almeno delle funzioni operative importanti <sup>(18)</sup>, il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe essere in grado di dimostrare che il soggetto terzo è qualificato e capace di esercitare le funzioni esternalizzate con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, anche in relazione alla numerosità degli incarichi assunti dal soggetto terzo.

Il fornitore di servizi di *crowdfunding* deve essere in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento la funzione esternalizzata, dare istruzioni al soggetto terzo e revocare l'incarico quando possa essere pregiudicata la qualità dei controlli interni o la capacità dell'autorità competente di monitorare il rispetto della normativa vigente. In tale ambito, il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe individuare all'interno della propria organizzazione aziendale un responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate provvisto delle competenze necessarie <sup>(19)</sup>.

## **2.2 Valutazione dell'idoneità degli esponenti**

L'organo competente procede alla valutazione dell'idoneità degli esponenti prevista dall'art. 13, comma 5, del TUF, come richiamato dall'art. 4-*sexies*.1, comma 6, lettera f), dello stesso Testo Unico, in occasione della nomina degli esponenti e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative del fornitore di servizi di *crowdfunding*, incidono sulla situazione dell'esponente o sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

In occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina non si ritiene necessaria una nuova valutazione, salvo il ricorrere di eventi sopravvenuti che presentino le caratteristiche indicate al capoverso precedente. Nel caso in cui venga condotta una nuova valutazione, essa può essere limitata ai soli profili sui quali gli eventi sopravvenuti incidono.

Gli esponenti dovrebbero trasmettere le informazioni richieste dal Regolamento delegato (UE) 2022/2112 con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e le valutazioni.

L'esame delle posizioni andrebbe condotto partitamente per ciascuno degli esponenti e con l'astensione dell'esponente di volta in volta interessato, utilizzando la documentazione fornita dal medesimo esponente nonché ogni altra informazione rilevante disponibile.

Il verbale della riunione dell'organo competente dovrebbe fornire puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali l'esponente è ritenuto idoneo. Se sono riscontrati difetti di idoneità che possono essere colmati attraverso specifiche misure, il verbale dovrebbe indicare inoltre quali di esse sono state adottate e specificare le ragioni per le quali, a giudizio dell'organo competente, esse sono sufficienti ad

---

<sup>(18)</sup> Ossia funzioni operative la cui anomalia nell'esecuzione o la mancata esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità del fornitore di servizi di *crowdfunding* di conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione oppure comprometterebbe gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità della sua attività.

<sup>(19)</sup> Nel caso in cui siano esternalizzate le funzioni aziendali di controllo e il responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate sia un/una esponente dell'organo di amministrazione, resta fermo quanto previsto dal quarto capoverso del par. *Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno*.

assicurare l'idoneità dell'esponente.

Quando viene accertato il difetto di idoneità dell'esponente e questo non può essere colmato attraverso specifiche misure, o tali misure non sono state adottate, l'organo competente a pronunciare la decadenza dell'esponente dovrebbe provvedervi senza indugio<sup>(20)</sup>; la decisione dovrebbe essere assunta con l'astensione dell'esponente interessato.

### **2.3 Due diligence sui titolari di progetti**

Nell'adempimento degli obblighi di *due diligence* previsti dall'art. 5 del Regolamento CF, il fornitore di servizi di *crowdfunding*, ai fini della verifica dei precedenti penali dei titolari di progetti, valuta l'opportunità di fare riferimento a quanto previsto dall'art. 4-*sexies*.1, comma 6, lettera f), del TUF con riguardo alla verifica dei precedenti penali degli esponenti dei fornitori. Diversamente, il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe definire con anticipo i criteri che intende utilizzare per la verifica dei precedenti penali dei titolari di progetti. In quest'ambito, il fornitore di servizi di *crowdfunding* valuta se richiedere ai titolari di progetti la stessa documentazione relativa alla prova dell'onorabilità prevista per gli esponenti dal Regolamento delegato (UE) 2022/2112.

---

<sup>(20)</sup> A questo fine, si ritiene opportuno che la decadenza sia pronunciata non oltre 30 giorni dalla nomina.